

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)  
30 novembre 1995

Causa T-507/93

**Paulo Branco**  
**contro**  
**Corte dei conti delle Comunità europee**

«Dipendenti – Elenco dei dipendenti promuovibili –  
Trasferimento in un'altra istituzione – Atto che arreca pregiudizio –  
Interesse ad agire – Domanda di risarcimento danni – Irricevibilità»

Testo completo in portoghese . . . . . II - 797

**Oggetto:** Ricorso avente ad oggetto:

- l'annullamento della procedura di promozione per il 1993 alla Corte di conti, in quanto il ricorrente ne è stato escluso;
- il risarcimento del danno morale che il ricorrente ritiene di aver subito a causa degli illeciti assertivamente commessi dall'amministrazione della convenuta nell'ambito delle procedure di promozione per il 1992 e il 1993.

**Esito:** Rigetto.

## **Sunto della sentenza**

In seguito al rigetto del suo reclamo nei confronti della procedura di promozione avviata alla Corte dei conti per il 1992, il ricorrente presentava un ricorso mirante all'annullamento «dell'atto di procedura relativo alle promozioni decise nel 1992 dalla Corte dei conti», che il Tribunale aveva dichiarato manifestamente irricevibile con ordinanza 20 luglio 1994, causa T-45/93 (Racc. PI, pag. II-641). Il ricorso contro questa ordinanza veniva respinto con ordinanza della Corte 28 giugno 1995, causa C-258/94 P (Racc. pag. I-1609), in quanto manifestamente infondato.

La presente controversia si colloca nell'ambito della procedura di promozione per il 1993. Il 25 marzo 1993 veniva pubblicato un elenco dei dipendenti promuovibili recante la menzione «redatto in data 1° aprile 1993», data a decorrere dalla quale il ricorrente è dipendente della Commissione e non fa quindi più parte del personale della Corte dei conti. Il ricorrente, poiché il suo nome non figurava in tale elenco, presentava un reclamo nel quale dichiarava di aver subito un danno e chiedeva di essere inserito nell'elenco dei dipendenti promuovibili al fine di poter essere promosso con effetto da una data precedente al 1° aprile.

In seguito ad una decisione di rigetto esplicito del reclamo, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

### **Sulle conclusioni per l'annullamento**

#### *Sulla ricevibilità*

Il Tribunale fa presente che costituisce atto recante pregiudizio un atto che produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando notevolmente la sua situazione giuridica. Esso fa presente inoltre che lo Statuto del personale delle Comunità europee (in

prosiegua: lo «Statuto») non conferisce alcun diritto a una promozione, neanche ai dipendenti che soddisfano tutte le condizioni per poter essere promossi (punto 28).

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pag. II-83, punto 50); Tribunale 30 novembre 1994, causa T-558/93, Düchs/Commissione (Racc. PI pag. II-837, punto 36)

È pacifico che il ricorrente non faceva più parte del personale della Corte dei conti alla data in cui è stato redatto l'elenco dei dipendenti promuovibili né a quella da cui normalmente decorre l'effetto delle decisioni di promozione (punti 29, 30 e 32).

Il Tribunale conclude che nella fattispecie manca un atto che incida sulla situazione giuridica del ricorrente e gli arrechi pregiudizio. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza Marcato/Commissione, fatta valere dal ricorrente per dimostrare il suo interesse ad agire contro l'elenco del 25 marzo 1993. La soluzione fornita in detta sentenza, la quale presuppone che il dipendente potrebbe essere promosso se fosse inserito nell'elenco di cui è causa, non può essere trasferita nella fattispecie, dato che il ricorrente, avendo lasciato la Corte dei conti, non faceva più parte del personale dell'istituzione e non avrebbe quindi potuto essere promosso, nell'esercizio di cui trattasi, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosiegua: l'«APN») della Corte dei conti, anche se fosse stato inserito sul primo elenco dei dipendenti promuovibili. La sentenza Valverde Mordt/Corte di giustizia, anch'essa fatta valere dal ricorrente per dimostrare che aveva mantenuto il suo interesse ad agire anche se nel frattempo era stato trasferito, è parimenti irrilevante in quanto, in tale causa e contrariamente alla presente, il trasferimento del ricorrente era intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale (punti 32 e 33).

Riferimento: Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735); Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407)

Le conclusioni per l'annullamento devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro fondatezza (punto 34).

## **Sulle conclusioni per risarcimento danni**

### *Sulla ricevibilità*

Costituisce giurisprudenza costante il fatto che, quando un ricorso mira al tempo stesso all'annullamento di un atto e all'attribuzione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse tra loro che l'irricevibilità della domanda di annullamento comporta l'irricevibilità di quella di risarcimento (punto 42).

Riferimento: Tribunale 24 giugno 1992, causa T-11/90, H. S./Consiglio (Racc. pag. II-1869, punto 25); Tribunale 1° luglio 1994, causa T-505/93, Osório/Commissione (Racc. PI pag. II-581, punto 37); Tribunale 15 febbraio 1995, causa T-112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pag. II-135, punto 30)

Nella fattispecie l'irricevibilità della domanda di annullamento, constatata sopra, comporta quella della domanda di risarcimento, in quanto essa si riferisce ad atti intervenuti nell'ambito della procedura di promozione per il 1993 (punto 43).

Trattandosi poi di un comportamento privo di carattere decisionale, il Tribunale fa presente che la fase amministrativa del procedimento deve contenere due fasi, quella della domanda e quella del reclamo. Solo il rigetto, esplicito o implicito, di una domanda intesa a ottenere un risarcimento costituisce una decisione che arreca pregiudizio contro la quale può essere presentato un reclamo e solo dopo il rigetto del reclamo può essere presentato un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale (punto 44).

Riferimento: Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-64/91, Marcato/Commissione (Racc. PI pag. II-243, punti 30-35)

Nella fattispecie il Tribunale constata che le due lettere che il ricorrente ha inviato all'amministrazione dell'istituzione convenuta non contenevano alcuna menzione di un «comportamento persistente» né dei danni che ne derivano. La fase precontenziosa del procedimento non si è quindi svolta secondo le due fasi previste dall'art. 90 dello Statuto. Queste conclusioni sono pertanto anch'esse irricevibili (punto 45).

Il Tribunale fa presente che il ricorso d'annullamento del ricorrente, rivolto contro la procedura di promozione per il 1992, è stato dichiarato irricevibile. Ne deriva che la domanda di risarcimento, in quanto il danno asserito è collegato allo svolgimento della procedura di promozione per il 1992, deve anch'essa essere dichiarata irricevibile (punto 46).

Il Tribunale constata che, prima di proporre il presente ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha mai presentato un reclamo nel quale abbia fatto valere altri pregiudizi subiti nel 1992 e non si può interpretare il reclamo che egli ha presentato contro la procedura di promozione per il 1992 nel senso che esso si riferisce a tali danni. La fase precontenziosa non si è quindi svolta come previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (punto 47).

Le conclusioni per il risarcimento del ricorrente sono pertanto irricevibili nel loro insieme (punto 48).

**Sulla domanda mirante a che la procedura di promozione per il 1993 sia riavviata**

Risulta da una giurisprudenza costante che il giudice comunitario, a rischio di usurpare le prerogative dell'APN, non può rivolgere ingiunzioni a un'istituzione comunitaria. Il Tribunale non può quindi ingiungere alla Corte dei conti di riavviare la procedura di promozione per il 1993. La domanda del ricorrente deve essere quindi respinta in quanto irricevibile (punto 49).

Riferimento: Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pag. II-405, punti 31 e 32)

**Dispositivo:**

**Il ricorso è irricevibile.**